



# **COMUNE DI CASTELPIZZUTO**

PROVINCIA DI ISERNIA

## **ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 (CORONA VIRUS)**

**Il Sindaco**

VISTA L'ORDINANZA

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3 DEL 08-03-2020 AVENTE  
PER OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  
SUL TERRITORIO REGIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 AI  
SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI  
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.

RENDE NOTO

1. Tutti gli individui che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli hanno l'obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise :

a. di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874.313000 , 0874.409000 ovvero ai seguenti indirizzi e-mail coronavirus.org ; dipartimentounicoprevenzione.org ;

b. di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni;

c. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

d. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

e. in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui alla precedente lettera a).

2. E' fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise di comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente con le modalità di cui al punto1, lettera a), entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti che abbiano usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.

3. Si raccomanda a chiunque abbia conoscenza della violazione delle disposizioni di cui al punto1 lettera b) (quarantena obbligatoria) della presente Ordinanza, di farne riservata segnalazione alle seguenti e-mail coronavirus.org; dipartimentounicoprevenzione.org .

4. E' demandato ai sindaci, oltre a quanto previsto dall'art.4 del DPCM 8 marzo 2020, anche attraverso la Polizia locale, il monitoraggio ed il controllo della corretta attuazione delle prescrizioni di cui all'art.1 della presente Ordinanza.

Le disposizioni di cui sopra sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Per ogni eventuale approfondimento, il testo integrale dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3/2020 è riportato nella *home page* del sito internet di questo Comune – [www.comune.castelpizzuto.is.it](http://www.comune.castelpizzuto.is.it)

Castelpizzuto, 8 marzo 2020.-

IL SINDACO  
(Dott.ssa Carla Caranci)